

PATRIMONIO E TRUST

Trust: accorgimenti utili per il passaggio di consegne fra trustee

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

FISCALITÀ, ADEMPIMENTI E CASI PROFESSIONALI SUL TRUST

Scopri di più >



Il **subentro** di un “nuovo” trustee al precedente rappresenta un momento delicato della vita del trust, oltre che per il trustee stesso, anche per i beneficiari.

Per tale ragione è bene porsi il problema sin dalla **redazione dell'atto istitutivo**, in quanto l'individuazione di una legge che regoli adeguatamente la fase del “passaggio di consegne”, consentirà di assicurare una **tutela** soddisfacente sia della posizione del **trustee uscente** che di quella dei **beneficiari**.

Le **leggi straniere** disciplinano in modo differente il subentro di un “nuovo” trustee al precedente: alcune riconoscono in capo al trustee uscente la **facoltà di ritenzione del fondo in trust** (ad esempio, Bahamas, Jersey, Guernsey e Belize), mentre altre non prevedono nulla al riguardo. Alcune leggi prevedono **l'automatico trasferimento del fondo in trust** in favore del “nuovo” trustee (vedi le leggi inglese, scozzese e australiana), mentre altre non contemplano un simile effetto (ad esempio, Jersey, Guernsey e Belize).

Inoltre occorre precisare che il “**passaggio di consegne**” può essere disciplinato anche mediante la tecnica del c.d. **“depecage”**, ovvero adottando una legge diversa da quella regolatrice del trust.

Va tuttavia precisato che è preferibile prevedere **nell'atto istitutivo** stesso una **specifica disciplina** sul punto, piuttosto che limitarsi al richiamo di una legge straniera. Ciò significa che è opportuno regolare nell'atto istitutivo stesso, ad esempio, il **diritto del trustee uscente di essere manlevato**, il **trasferimento del fondo in trust fra i trustee** e il **passaggio dei documenti** inerenti il trust.

Con riferimento al **diritto del trustee uscente di essere manlevato** dalle obbligazioni assunte e da quelle che matureranno dopo la sua cessazione dall'incarico, occorre sottolineare che nell'atto istitutivo tale diritto potrà essere previsto soltanto in relazione a quelle **obbligazioni**

che siano state **correttamente assunte**. Il diritto inglese sancisce infatti il principio secondo cui il trustee uscente gode del diritto di essere manlevato in relazione a tutte le **obbligazioni “properly incurred”**.

In tale contesto potrebbe essere opportuno anche offrire al trustee uscente delle **garanzie reali** sul fondo in trust, affinché questi possa escuterle in caso di **mancato adempimento** (per qualsivoglia motivo) da parte del **“nuovo” trustee**.

Per quanto concerne poi le **obbligazioni tributarie**, si evidenzia che il **diritto di essere manlevato** (che il trustee uscente vanti in ragione di apposita clausola nell'atto istitutivo) comprende **anche i debiti fiscali ma non eventuali sanzioni**, a meno che il mancato adempimento degli obblighi tributari sia conseguenza della carenza di liquidità nel fondo in trust allo stesso non addebitabile.

È d'uopo sottolineare altresì che la liberatoria è concessa senza alcun **limite temporale** e, quindi, una manleva che possa dirsi “ragionevole”, secondo alcune leggi del modello internazionale (ad esempio, Jersey e Guernsey), ricomprenderà anche le **obbligazioni future, condizionate o di altro tipo**.

Tra gli **strumenti di garanzia** della posizione del trustee uscente vi è poi la c.d. **convenzione liberatoria**, che consente di prevedere in favore di quest'ultimo **manleve e liberatorie**, ovvero esoneri da responsabilità equivalenti del c.d. **right to indemnity**.

Detto in altri termini, a mezzo di tale manleva che può **anche non essere contestuale alla sostituzione**, il trustee uscente viene **protetto dalle obbligazioni** relative al trust di cui terzi possano richiedergli l'adempimento. L'**onere** di assicurare questa protezione è **in capo al “nuovo” trustee**, che vi farà fronte impiegando i beni del fondo in trust (o comunque **in capo ai beneficiari**, se hanno ricevuto beni in anticipo sul termine finale o il trust sia cessato).

Con riferimento al **passaggio dei documenti** inerenti il trust occorre evidenziare che tale fase non viene regolata da alcuna delle leggi straniere, eccezion fatta per San Marino e Nuova Zelanda.

Al riguardo si rileva che è opportuno che il trustee subentrante predisponga una **comunicazione scritta** da inviare al trustee uscente, in cui richiedere a quest'ultimo di predisporre i documenti inerenti il trust e di prepararsi alla consegna. Tale missiva sarà **preceduta da un confronto** tra i due trustee e dovrà essere **sottoscritta dal trustee uscente “per accettazione”**.

Infine occorre segnalare la questione attinente alla **“privacy”**, che assume rilevanza nel momento in cui si ha il **trasferimento dei dati personali** relativi a taluni soggetti (ovvero il disponente, il guardiano e i beneficiari).

Il **trattamento** di tali dati da parte del **trustee subentrante** dovrà avvenire nel rispetto di alcuni

principi normativamente previsti, quali, ad esempio, quello di **liceità, correttezza e trasparenza**, nonché in ossequio alla **normativa antiriciclaggio**. Parimenti il **trustee uscente** sarà obbligato a conservare per dieci anni i **dati** relativi alla **adeguata verifica** della clientela.